

**Tar del Lazio.** Le Università non statali riconosciute non devono comunicare i dati dei propri amministratori

# Atenei privati, niente cda «pubblici»

Non si applicano le norme anticorruzione su patrimonio, incarichi e compensi

**Guglielmo Saporito**

Le **norme anticorruzione** (decreto legislativo 33/2013) non si applicano alle **Università non statali legalmente riconosciute**: lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza del 15 giugno 2015 n. 8376.

Non vanno comunicati né pubblicati, quindi, i dati dei propri organi di amministrazione come situazione patrimoniale, auto, proprietà, compensi, incarichi. Il principio si estende a tutti gli atenei non statali, che sfuggono all'Autorità anticorruzione facendo leva sul limitato controllo "centralista".

Si aggiunge, così, un ulteriore tassello alla loro natura privata, peraltro attenuata dal fatto che in alcuni ambiti come il diritto del lavoro viene riconosciuta a esse natura giuridica di enti pubblici (non economici).

Il riconoscimento delle pretese economiche di ricercatori della Luiss, per esempio, deve essere chiesto rivolgendosi al Tar, magistratura competente per i docenti delle Università pubbliche (Cassazione, senten-

za n. 5054/2004).

Gli elementi valutati per giungere a questa conclusione sono stati il fine pubblico, il controllo statale, i poteri certificativi e disciplinari e soprattutto il valore legale dei titoli di studio rilasciati, indizi a sostegno della natura pubblica dell'ente.

Stessa logica è stata adottata dal Tar Milano (2158/2011) nel caso di un docente della Cattolica, che intendeva restare in servizio fino a 72 anni. Questo diritto gli è stato negato richiamando le norme di contenimento della finanza pubblica, da applicare anche alle Università libere, che non gravano sulle finanze statali, perché comunque percepiscono contributi dallo Stato e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti.

Sulla stessa linea si era espressa anche la Cassazione lavoro nella sentenza n. 14129/1999, su una questione di contributi Inps dovuti per il personale docente.

La natura pubblica degli atenei non statali, del resto, può

generare anche responsabilità per danno erariale: nella sentenza n. 477/2010 la Corte dei conti Lazio ha ribadito la propria competenza a giudicare un docente del Policlinico Gemelli per aver omesso il versamento di introiti per prestazioni intramurarie.

L'aspetto pubblico delle Università non statali emerge ancor di più quando si discute di contratti e procedure a evidenza pubblica: Bocconi, Luiss, Iulm e Cattolica sono considerate «amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici», tenute al rispetto del codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, non possono ricorrere a trattativa privata per appaltare servizi quali quelli di ambulanza e trasporto infermi (Consiglio di Stato, sentenza n. 841/2010). Nella stessa logica il consorzio universitario Cineca non può ricevere affidamenti diretti di servizi informatici da parte dell'Università della Calabria (Consiglio di Stato, sentenza n. 2660/2015).

Del resto, il confine pubblico-privato è vigilato non solo

dai giudici, ma anche dagli ordini professionali, che temono l'invasione delle strutture universitarie pubbliche e private nella consulenza (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 10/2011).

Esiste quindi una linea costante: le Università non statali sono attratte nell'orbita pubblicistica se vi sono indici rivelatori come la presenza di contributi e finanziamenti o una governance che registri una concreta rappresentanza pubblica nel consiglio d'amministrazione.

In ogni caso, non è in discussione la validità dei titoli rilasciati, bensì la trasparenza degli organi che amministrano questi atenei, individuando obiettivi, priorità, piani e programmi.

Il Tar Lazio segna un punto, quindi, a favore dell'autonomia universitaria, garantita dall'articolo 33 della Costituzione, anche se i dati richiesti dal decreto legislativo 33/2013 e dall'Autorità anticorruzione non sembrano invasivi della libertà di insegnamento garantita dalla Carta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL PUNTO

Nelle questioni previdenziali e di diritto del lavoro alle libere Università è riconosciuta la natura giuridica di ente pubblico

